

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21027 Anno 2020

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: CALASELICE BARBARA

Data Udienza: 21/02/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NARDI ALESSANDRA nata a Roma il 4/07/1947

avverso la sentenza del 3/02/2017 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;

udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale P. Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione e rigetto agli effetti civili;

uditi i difensori, Avv. E Nardi e M. Franca, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi.



RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata ha riformato la condanna emessa dal Tribunale di Roma, il 9 gennaio 2014, tra gli altri nei confronti di Alessandra Nardi, dichiarando l'intervenuta prescrizione di tutti i reati ascrittile, ad esclusione del delitto di cui al capo e), con rideterminazione del trattamento sanzionatorio in anni uno di reclusione e conferma delle statuizioni civili.

1.1. Il primo giudice aveva irrogato all'imputata, per i reati ascrittile (capo a): art. 81, 110, 610 cod. pen.; capo b): art. 81, 612 - 594 cod. pen.; capo c): artt. 81, 110, 610 cod. pen.; capo d): art. 61, comma 1, n. 7, 614, 635, cod. pen.; capo e): art. 605 cod. pen.; capo f): art. 110, 614, cod. pen.; capo g) artt. 110, 368; capo h): 110, 367 cod. pen.; capo i) artt. 81, 612, 594 cod. pen.; capo l) artt. 110, 635 cod. pen.; capo m): artt. 110, 56, 575 cod. pen., 612, 81, comma 2, cod. pen.; capo n): artt. 110, 635 cod. pen.) assorbito il capo h) nel reato di cui al capo g), riqualificato il reato di tentato omicidio in quello di lesioni personali aggravate, la complessiva pena di anni tre di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo con due atti di impugnazione (uno del 12 marzo 2019, l'altro del 1 dicembre 2017) nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., quattro vizi.

2.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 189, 190, 191, 192 cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 14 Cost. e 615-bis cod. pen.

La Corte territoriale ha ritenuto utilizzabili le riprese video svolte nella privata dimora degli imputati dalla parte civile, senza il consenso.

Si tratterebbe di registrazione eseguita in violazione dell'art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio) e dell'art. 615-bis cod. pen., espressione di indebita intrusione nell'altrui privata dimora, posto che le telecamere installate riprendevano costantemente il lastrico solare ed il giardino, parti integranti della dimora degli imputati, luoghi di loro esclusiva pertinenza.

Si richiamano massime di questa Corte di legittimità, anche a Sezioni unite (n. 26795 del 2006) che escludono l'utilizzabilità di registrazioni svolte con modalità illegittime in quanto relative a persone o cose che si captano in contrasto con norme di legge.

Inoltre si deduce che le registrazioni video ed audio, acquisite ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sarebbero inutilizzabili perché manipolate dalla

parte civile e incomplete. Si evidenzia che si tratta di conversazioni riversate dalla parte civile, non *files* originali, mai depositati, oggetto di due perizie, non utilizzabili come prova in quanto alterate. Si tratterebbe, secondo la Difesa, di inutilizzabilità rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., in ogni stato e grado e che investe anche l'unico capo di imputazione per il reato di sequestro di persona non dichiarato prescritto.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza di norma processuale di cui all'art. 526 cod. proc. pen.

Le deposizioni rese nelle indagini preliminari (dai due dichiaranti Raducu Daniel e Bataraga Simona) non sono utilizzabili in quanto si tratta di sommarie informazioni testimoniali rese da soggetti che si sono volontariamente sottratti all'esame dibattimentale. Con la conseguenza che dette dichiarazioni non sono utilizzabili ai sensi dell'art. 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

Nella specie risulterebbe la volontarietà dell'assenza dei testi determinata da una sua libera scelta. Inoltre si contesta che siano state poste a fondamento della decisione soltanto le sommarie informazioni rese, nella fase pre-dibattimentale, fuori del contraddittorio in violazione dei principi sanciti dalla Sez. U, n. 27918 del 2010, dep. 2011.

2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione dell'attendibilità della parte civile e dei testi Raducu e Bataraga come dedotto anche nell'atto di appello.

La Corte territoriale si è limitata ad affermare che le deposizioni di parte civile e testi sono lineari e logiche e confortate dalle registrazioni video ed audio inutilizzabili. Così risulta non svolto l'esame di attendibilità della parte lesa, la quale ha reso dichiarazioni *de relato* ed è apparsa mossa dall'unico obiettivo di allontanare gli imputati dalla residua porzione immobiliare loro rimasta dopo la vendita all'asta. Né risulterebbe l'esame del documento del 18 luglio 2013 indicato con l'atto di appello.

Nemmeno verrebbe testata l'attendibilità dei dichiaranti che hanno reso le sommarie informazioni, tenuto conto che Mazziotti è datore di lavoro di Raducu ed occupa insieme alla compagna gratuitamente l'immobile che Mazziotti ha loro concesso.

2.4. Con il quarto motivo risulta dedotta la nullità per vizio assoluto di motivazione, in relazione alla richiesta assolutoria contenuta nell'atto di appello, alle risultanze degli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria, circa le prove documentali prodotte dalla difesa (sentenza emessa dal Tar Lazio, denunce penali, sentenza del Tribunale di Roma).



La valutazione delle prove dichiarative, a parere della Difesa, è stata solo parziale, si sono estrapolate porzioni di dichiarazioni favorevoli alla tesi di accusa, senza valutare parti idonee a suffragare la pronuncia assolutoria, riprendendo, acriticamente, la ricostruzione del giudice di primo grado senza valutazione delle censure contenute nell'atto di appello.

Si precisa, con riferimento al capo E) (ma la critica involge anche gli altri capi di imputazione per i quali è stata rilevata la prescrizione) che l'imputata ha realizzato la demolizione delle due scale esterne in cemento armato insistenti sulla porzione di proprietà esclusiva che consentivano l'accesso alla proprietà Poggiarelli-Nardi. L'abbattimento sarebbe stato realizzato in esecuzione di sentenza del Tribunale di Roma, irrevocabile il 3 marzo 2001. La ricorrente avrebbe agito, all'interno di proprietà esclusiva, in esecuzione dell'ordinanza di abbattimento, senza porre in essere alcun sequestro di persona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza richiamata dal ricorrente opera rinvio alle Sezioni unite di questa Corte che, con la citata decisione (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234270; conformi, Sez. 6, n. 44936 del 23/10/2012, Evangelisti, Rv. 254116; Sez. 6, n. 16595 del 12/03/2013, dep. 12/04/2013, Evangelisti, Rv. 256145) sul punto ha affermato che le riprese video di comportamenti "*non comunicativi*" non possono essere eseguite all'interno del "*domicilio*", in quanto lesive dell'art. 14 Cost, e che, trattandosi di prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. Alla stregua di tali principi che evocano, quanto alla tutela del diritto alla riservatezza, i riferimenti all'art. 8 CEDU e all'art. 17 Patto internazionale sui diritti civili e politici, è stata esclusa l'ammissibilità, come prove, delle videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi, acquisite in ambito domiciliare, in quanto contrastanti con la citata previsione costituzionale.

Secondo il noto orientamento richiamato, il materiale captato è inutilizzabile per la sua stessa natura, in caso di immagini *senza sonoro*, rappresentative di comportamenti non comunicativi, come tali non utilizzabili per violazione dell'art. 266 cod. proc. pen., che si riferisce solo a "*comunicazioni tra presenti*". Ciò diversamente da videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi, avvenute

in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico o da quelle effettuate in ambito domiciliare, se aventi ad oggetto comportamenti a carattere comunicativo, risultando, in tale ultimo caso, applicabile, in via interpretativa, la disciplina legislativa dell'intercettazione ambientale in luoghi di privata dimora.

Ciò posto, va affermato che il diverso caso in esame, riguarda videoriprese registrate in luogo anche di pertinenza condominiale, ove oggetto di registrazione sono parti comuni della proprietà della parte civile (rispetto alla cui natura, peraltro, si discute anche in sede giudiziaria, a fronte di contrasti sorti tra le parti, secondo la incontestata ricostruzione dei giudici di merito). Sicché si tratta di videoriprese non effettuate dalla polizia giudiziaria e che non possono essere assimilate, quanto ai presupposti di ammissibilità, ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, di cui all'art. 266 cod. proc. pen.

Diverso è, infatti, il caso in cui le immagini registrate derivino, come nel caso al vaglio, da videoregistrazioni provenienti da privati, installate a fronte anche di esigenze di sicurezza delle parti comuni, poi acquisite come documenti ex art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432, nel senso che le videoregistrazioni, effettuate dai privati, con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen.). Sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.

Del resto la richiamata inutilizzabilità delle prove acquisite, in violazione della legge (artt. 190 e 191 cod. proc. pen.) ha riguardo, proprio per la collocazione sistematica, alla violazione delle norme processuali che regolano la formazione della prova e non anche alle prove acquisite in violazione di divieti nascenti da disposizioni normative a tutela di altri diritti (Sez. 5, n. 33560 del 28/05/2015, Leto, Rv. 264355). Infatti, le videoriprese afferenti al fatto oggetto di conoscenza giudiziale, ben possono essere acquisite, ex art. 234 cod. proc. pen., sebbene con i limiti di utilizzabilità previsti dalla norma citata (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269; Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, Tripodi, Rv. 230457; Sez. 3, n. 21318 del 17/04/2002, Rv. 222134). Trattandosi, nel caso al vaglio, di videoriprese provenienti da privati, in ragione anche del luogo in cui sono state svolte, queste non hanno determinato alcuna violazione delle norme processuali sulla formazione della prova (essendone consentita l'acquisizione ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. cit., Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787; Sez. U., n. 26795 del 28/3/2006, Prisco, Rv. 234267 cit.).



Ne consegue la piena utilizzabilità ai fini che interessano. La tutela accordata dalla legge alla riservatezza, invero, non è assoluta e cede dinanzi ad esigenze di tutela della collettività e del patrimonio e, in specie, ad esigenze di accertamento probatorio proprie del processo penale (Sez. 5, n. 869 del 4/03/2019, n.m.; Sez. 2, n. 2890 del 16/01/2015, Boudhraa, Rv. 262288; Sez. 5, 12 luglio 2011 n. 34842, Volpi, Rv. 250947; relative a telecamere installate al fine di esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale).

Circa l'intervenuta manipolazione dei *files* prodotti, si devolve, infine, una censura che presupporrebbe, da parte di questa Corte, un riesame e una rivalutazione dei documenti acquisiti non consentita in sede di legittimità.

2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Le deposizioni rese nelle indagini preliminari (da Raducu Daniel e Bataraga Simona) sono utilizzabili trattandosi di verbali di sommarie informazioni che sono indicati, nella sentenza di appello, come acquisiti su accordo delle parti.

Peraltro si ritiene in giurisprudenza, con riferimento a dichiarazioni, poi, divenute irripetibili che una condanna che fondi, unicamente o in misura determinante, su una testimonianza resa in fase di indagini da un soggetto che l'imputato non sia stato in grado di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento, integra una violazione dell'art. 6 CEDU – così come interpretato dalla sentenza della Corte EDU, del 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito – solo se il pregiudizio così arrecato ai diritti di difesa non sia stato controbilanciato da elementi sufficienti, ovvero da solide garanzie procedurali, in grado di assicurare l'equità del processo (Sez. 6, n. 50994 del 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013, dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771). Nella specie, invero, risulta che sono state poste a fondamento della decisione non soltanto le sommarie informazioni indicate. Si fa riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese da personale di polizia giudiziaria, teste oculare in ordine a fatti caduti sotto la diretta percezione, oltre alle risultanze delle riprese video. Sicché la prova, della quale si invoca la inutilizzabilità, non è l'unica a fondare la condanna dell'imputata.

Le argomentazioni svolte, dunque, muovono dalla considerazione dei vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica



dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).

2.2. Il terzo motivo è inammissibile.

Si denuncia vizio di motivazione ma, in realtà, si devolve una censura già contenuta nell'atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con giustificazioni esaurienti e non manifestamente illogiche.

Del resto, al giudice di legittimità è inibita ogni rivalutazione del giudizio di attendibilità di parti offese e testimoni, ove questo, come nel caso al vaglio, sia condotto con motivazione lineare, non manifestamente illogica. E' infatti, consolidato il principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei dichiaranti, salvo il controllo sulla motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto, insindacabilmente, ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.

2.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

La motivazione della Corte territoriale è esauriente e non manifestamente illogica, seppure succinta, circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui al capo E) e dà conto delle censure mosse con il gravame, alle quali i giudici di appello rispondono in modo non contraddittorio ed immune da censure di qualsiasi tipo. Peraltro le ragioni illustrate, relative alla condotta dell'imputata, sono integralmente versate in fatto e cercano di accreditare una diversa, alternativa lettura delle risultanze probatorie, descritte in sede di merito in modo lineare e logico, non consentita a questa Corte.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa nella misura di euro duemila, a favore della cassa delle ammende, avuto riguardo ai motivi di impugnazione.



P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento le spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa della ammende.

Così deciso il 21/02/2020

11